

ATTENZIONE: le informazioni ed i fac simili trasmessi sono solo un riferimento generale per apportare le modifiche statutarie obbligatorie previste entro il 31 dicembre 2023.

Si rammenta che le modifiche statutarie sono approvate dall'assemblea straordinaria con i quorum previsti dallo statuto sociale vigente.

La Delegazione Nazionale Sport e DBN declina ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali carenze esplicative, omissioni e/o errori, invitando tutte le associazioni affiliate a verificare con i propri consulenti di fiducia, l'iter da seguire per apportare le obbligatorie variazioni statutarie, tenendo presente che ogni sodalizio sportivo presenta specifiche situazione di proprio interesse.

Da ultimo si invitano le associazioni Sportive qualora affiliate anche alle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate, di verificare anche l'eventuale bozza di statuto redatto dalle stesse e messo a disposizione.

Le modifiche obbligatorie richieste e previste dagli art.7 e 9 del D.lgs. sono le seguenti:

1) L'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

2) Le attività secondarie e strumentali: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui al punto precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3) L'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021.

Le altre clausole statutarie riportate nell'art.7, potrebbero essere già contenute nel vostro statuto in quanto precedentemente obbligatorie ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002 che si riportano di seguito:

4. La denominazione;

5. La sede legale;

6. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

7. Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali (prevedendo il voto anche per i minorenni attraverso l'esercente della patria potestà);

8. L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

9. Le modalità di scioglimento dell'associazione;

10. L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD;

11. Incompatibilità: è fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI (non obbligatorio, ma consigliato inserirlo nello statuto in quanto richiesto dagli Organismi affiliati).